


Confraternita del Nebiolo



Luras

STATUTO SOCIALE

Confraternita del Nebiolo — Via Nazionale nr. 51 — 07025 LURAS (OT)

*www.confraternitanebiololuras.org * e-mail: info@confraternitanebiololuras.org.*

Statuto Sociale

ART. 1 - {Costi tuzi one}

E' costituita in data 10 Aprile 1998 in Associazione, a norma dell'art. 36 del Codice Civile, la Confraternita del Nebiolo con sede legale, organizzativa ed amministrativa in Luras in via Nazionale nr. 51.

La Confraternita è indipendente da qualsiasi organo politico o sindacale.

ART. 2 - {Logo}

Il logo della Confraternita è rappresentato nella sua forma originale nel frontespizio del presente statuto e ne costituisce parte integrante.

Ogni suo utilizzo da parte di terzi deve essere espressamente autorizzato dalla Confraternita.

ART. 3 - {Scopo Sociale}

La Confraternita si propone:

- a-** Di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione del nebiolo e dei vini tipici di Luras.
- b-** Di migliorare sempre più l'acquisizione di competenza e capacità di giudizio nei riguardi del vino e degli abbinamenti cibo-vino.
- c-** Di qualificare, con specifico riferimento ai vini, i piatti tipici locali e regionali.
- d-** Di promuovere incontri ricreativi e conviviali per sviluppare rapporti di amicizia tra confratelli e loro familiari; iniziative culturali che evidenziano la tradizione vitivinicola locale.
- e-** Di diffondere la cultura del corretto consumo del vino, anche attraverso incontri conviviali guidati, convegni, seminari, pubblicazioni, ecc..

ART. 4 {Di st i n t i v o – Medagl i o n e – Di v i s a}

La Confraternita può dotarsi di proprio distintivo, medaglione e divisa, di cui ciascun socio deve fregiarsi. (Vedi art. 1 reg.)

ART. 5 {Patrimoni o}

Il patrimonio o fondo comune della Confraternita, è costituito dalle quote sociali annuali, da quelle per la partecipazione ad iniziative sociali, da quelle eventuali ed accessorie, da contributi privati e/o pubblici e lasciti.

Il patrimonio è gestito dal Consiglio Direttivo ed è soggetto al controllo dell'Assemblea attraverso il rendiconto annuale ed il bilancio.

In caso di scioglimento della Confraternita, il patrimonio viene devoluto in beneficenza.

ART. 6 {Soci }

Fanno parte della Confraternita:

a- Soci Fondatori

b- Soci Ordinari.

c- Soci Onorari.

(vedi artt. 2-3-4- reg.)

ART. 7 {Organi }

Gli organi della Confraternita sono:

a- l'Assemblea.

b- il Consiglio Direttivo.

c- il Collegio dei Revisori dei Conti.

d- il Collegio dei Proviviri.

ART. 8 {Assembl ea}

L'Assemblea dei soci, deve essere convocata dal Presidente almeno una volta ogni anno solare in seduta ordinaria per l'esame del rendiconto annuale e del bilancio, ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo decidano sia il Consiglio Direttivo che un terzo dei soci ordinari con richiesta scritta.

(vedi art. 5 reg.)

ART. 9 {Consi gl i o Di retti vo}

Il Direttivo è costituito da cinque soci effettivi e due supplenti, viene eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, con votazione segreta.

A parità di voti, viene eletto il socio più anziano in età.

(vedi art. 6 reg.)

ART. 10 {Collegio dei Revisori dei Conti }

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due soci eletti a maggioranza di voti segreti dall' Assemblea. A parità di voti viene eletto il socio più anziano in età.

(vedi art. 7 reg.)

ART. 11 {Collegio dei Probi viri }

Il Collegio dei Porobiviri è composto da tre soci eletti a maggioranza di voti segreti dall'Assemblea. A parità di voti viene eletto il socio più anziano in età.

(vedi art. 8 reg.)

ART. 12 {Quota Sociale }

La quota associativa viene definita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

La quota deve essere versata entro il 31 maggio di ogni anno.

(vedi art. 10 reg.)

ART. 13 {Scioglimento }


Lo scioglimento della Confraternita, può avvenire solo a seguito del voto favorevole dei due terzi dei soci ordinari aventi diritto di voto in seduta straordinaria ,appositamente convocata almeno un mese prima.

ART. 14 {Soci Fondatori }

Si riporta qui di seguito l'elenco dei Soci Fondatori che in data 10 aprile 1998 come Comitato Promotore hanno dato vita alla Confraternita.

ADDIS Maria Giovanna;	BELLU Renato;
CABRAS Giovanni Giuseppe;	DEPPERU Angelo;
DEPPERU Giuseppe;	GATTA Angelo;
GIUA Giovanni (Vanni);	LANDORNO Mario Piero;
MORO Giacomo;	NONNA Antonio;
PALA Mario;	PISCHEDDA Giovanni;
RINALDI Franco;	SATTA Lorenzo,
SATTA Mario;	TATTI Gian Carlo;
ZONCHEDDU Salvatore;	ZUNCHEDDU Mario.

Il presente statuto è stato modificato ed approvato dall'Assemblea in data 1 Aprile 2011.



REGOLAMENTO

ART. 1 { Distintivo – Medaglione – Divisa }

Ciascun socio deve fregiarsi:

- a- distintivo: in tutti gli incontri e riunioni della Confraternita;
- b- distintivo e medaglione: in date particolari indicate dal Consiglio Direttivo;
- c- distintivo medaglione e divisa, in manifestazioni ufficiali indicate dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 { Soci }

Soci Fondatori.

a- I Soci Fondatori sono coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo in data 10 Aprile 1998. I Soci Fondatori sono equiparati, nei diritti e nei doveri ai Soci Ordinari.

b- Soci Ordinari.

Appartengono a questa categoria coloro che hanno dimostrato interesse e passione per il Nebiolo ed i vini tipici di Luras.

c- Soci Onorari.

Sono Soci Onorari coloro che, per motivi diversi, onorano la Confraternita condividendone e incoraggiandone le finalità.

ART. 3 { Ammissione nuovi Soci }

Per il riconoscimento della qualifica di socio, è necessario che due soci ordinari con diritto di voto presentino il nominativo dell'aspirante al Consiglio Direttivo.

Questo decide sulla sua ammissione dopo averne accertato l'interesse agli scopi della Confraternita indicati all'art. 3 dello statuto. La decisione, sarà comunicata al nuovo socio ed all'Assemblea alla sua prima riunione per la ratifica che avverrà in forma palese.

ART. 4 {Perdita della qualifica di Socio}

Perde la qualifica di socio della Confraternita:

- a- Il socio che non versa la quota associativa entro l'anno solare.
- b- Chi non partecipa almeno una volta all'anno ad un'Assemblea regolarmente programmata.
- c- Per manifestato e continuo comportamento contrario agli scopi dell'Associazione.

Sono previste le seguenti sanzioni:

Diffida: si applica alla prima violazione della norma prevista alla lettera C.

Espulsione: si applica a chi già diffidato, viola la norma per la seconda volta.

Previa proposta del Collegio dei Probiviri, la decisione presa dal Consiglio Direttivo sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

Avverso tale decisione, il socio potrà presentare le opportune deduzioni all'Assemblea, che deciderà così in via definitiva dandone ulteriore comunicazione al socio con lettere raccomandata.

Il socio che è stato allontanato dalla Confraternita per i motivi su estesi, non può essere riammesso all'interno dell'Associazione.

Può essere riammesso il socio che, per motivi personali, abbia dato le dimissioni. In tal caso, la sua riammissione è regolamentata dall'articolo precedente (art.3).

ART. 5 {Assemblea}

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno un mese prima della data fissata, indicando la data, l'ora ed il luogo. Nessun vincolo è previsto per la convocazione delle assemblee straordinarie.

Le sedute dell'Assemblea sono rese valide, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza dei soci ordinari ed in seconda convocazione, dalla presenza di almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi dai soci ordinari in forma palese.

L'Assemblea si esprime con voto segreto per la nomina degli organi sociali.

Ciascun socio avente diritto di voto, può farsi rappresentare da altro socio avente lo stesso diritto alle sedute dell'Assemblea. Ogni socio non può avere più di una delega.

Il socio acquisisce il diritto di voto e può essere eletto dopo anni uno dalla sua ammissione all'interno dell'Associazione. Fa fede la data di ammissione.

Per l'elezione degli organi sociali, ciascun socio può presentare per iscritto una propria lista almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare senza diritto di voto anche i soci onorari ed i soci ordinari che non hanno ancora acquisito tale diritto.

ARTICOLO 6 {CONSIGLIO DI RETTIVO}

Il Consiglio Direttivo costituito da sette soci, rimane in carica tre anni dalla data delle votazioni, salve elezioni anticipate a seguito di dimissioni o altre cause che ne riducano a tre il numero dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo, nella seduta successiva alla sua elezione, elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Cerimoniere e l'Addetto stampa Pubbliche relazioni e Rapporti con le Confraternite.

Il Presidente, nella stessa seduta, provvederà alla nomina del Segretario della Confraternita, che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio. In questo caso, il Segretario nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Un Presidente può essere eletto per 2 volte consecutive.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono rese valide dalla presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

Il consigliere, che si assenta senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive, decade dalla carica ed il Direttivo deciderà per l'eventuale sostituzione.

ARTICOLO 7 {COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI}

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da due soci e dura in carica tre anni; viene ricomposto numericamente con le stesse modalità qualora venga meno la sua collegiabilità per qualsiasi motivo.

Si riunirà ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta all'anno.

Verifica annualmente il rendiconto, redigendo apposita relazione da sottoporre unitamente al bilancio di previsione all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 8 {COLLEGIO DEI PROBIVIRI}

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci e dura in carica tre anni; viene ricomposto numericamente con le stesse modalità di nomina qualora venga meno la sua collegialità.

E' chiamato a valutare eventuali comportamenti ritenuti contrari agli scopi sociali.

ARTICOLO 9 {VOTAZIONI }

Le votazioni degli organi sociali sono così regolamentate:

- 1°) Tutti i soci aventi diritto di voto sono eleggibili.
- 2°) Ogni socio può presentare una propria lista almeno 20 giorni prima della data fissata per le votazioni.
- 3°) Nel caso vi siano una o più liste, il voto espresso è di 1 sola preferenza contrassegnando la lista scelta; di 5 se si votano singoli soci non presenti in liste.
- 3°) Non si può esprimere contemporaneamente il voto su una lista e sui singoli soci.
- 4°) Il seggio è formato da un segretario e due scrutatori che provvedono ad organizzare le operazioni di voto ed allo spoglio delle schede votate.
- 5°) I nominativi degli eletti saranno comunicati subito all'Assemblea.
- 6°) A parità di voti fra due o più candidati, sarà eletto il socio più anziano in età.
- 7°) Sono esclusi dal diritto di voto coloro che non sono in regola con il pagamento della quota sociale annuale qualora queste avvengano dopo il 31 maggio.

ARTICOLO 10 {QUOTA SOCIALE }

La quota associativa deve essere versata entro il 31 maggio di ogni anno. Trascorso tale termine, al socio inadempiente sarà comunicata in forma scritta la sua posizione, invitandolo a regolarizzarla entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione.

ARTICOLO 11 {MODIFICHE STATUTARIE }

Eventuali modifiche al presente statuto dovranno essere proposte da un terzo dei soci aventi diritto di voto oppure da un Consigliere, ed approvate dall'Assemblea alla sua prima riunione.

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea in data 1 Aprile 2011.